



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Deliberazione d'urgenza del Presidente

n° 5 del 24.05.2018

Oggetto: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L'anno 2018, addì 24 del mese di maggio, presso la sede dell'Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)

Il Presidente

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza il presente atto, necessario per dare attuazione agli adempimenti di cui alla normativa europea in materia di cd. "privacy" successivamente esplicitati;
- Premesso che:
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
 - il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
 - le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- Considerato che:
 - l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
 - il livello necessario di conoscenza specialistica dell'RPD dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure

comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto;

- fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:
 - conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD;
 - familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
 - familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
 - conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;
 - capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile”;
- Considerato che:
 - nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una elevata competenza giuridica sia anche un esperto informatico;
 - l'Ente ha verificato che tutti gli Enti Parco della Regione Piemonte hanno condotto in modo coordinato un'indagine di mercato per l'individuazione di un soggetto idoneo a fornire un supporto integrale in tutti gli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy e che avesse all'interno della propria organizzazione un soggetto in grado di assumere il compito di RPD;
 - tale soggetto è stato individuato, tramite le vigenti procedure di utilizzo del MEPA, in una Ditta, la Ditta SI.RE. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure, che ha proposto il supporto integrale degli Enti Parco in tutti gli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 e la figura dell'Avvocato Ramello Massimo, suo collaboratore, del quale si unisce curriculum vitae, come RPD, formulando in tal modo una proposta estremamente conveniente per gli Enti, in quanto dimezza gli ordinari costi del servizio, che in tal modo ammonta a € 3.100 annui più IVA per una prestazione di durata triennale comprensiva degli adempimenti e dello svolgimento dell'incarico di RPD;
 - l'Ente Parco ritiene pertanto opportuno, in un'ottica di evidente omogeneità ed uniformità con le attività svolte dagli Enti Parco regionali, nonché di economicità e contenimento della spesa, aderire, a seguito di apposito atto dirigenziale, alla suddetta proposta, agli atti dell'amministrazione, ed individuare, all'esito della procedura di affidamento su indicata, con il presente atto la figura dell'RPD nello stesso soggetto che svolgerà le funzioni per ognuno degli Enti gestori delle aree protette regionali, anche in considerazione del curriculum allegato dall'Avv. Ramello Massimo, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;
- Richiamato lo Statuto del parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;
- In via d'urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto,

delibera

1. di designare, per le motivazioni su esposte, l'Avv. Massimo Ramello, iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino ed esercente la libera professione, titolare di apposito e stabile contratto di collaborazione professionale con la SI.RE. Informatica, come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso alle condizioni di seguito precisate.

L'avvocato Ramello, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché, attraverso specifica formazione, ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari in vigore nell'Ente rispetto alle figure soggettive, ripartizioni di responsabilità e compiti delineati dal Regolamento e se de caso predisporre regolamenti adeguati da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- g. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari in vigore nell'Ente rispetto alla procedura di gestione della violazione dei dati personali;
- h. analizzare e verificare la compatibilità dei procedimenti interni all'Ente rispetto ad una valutazione dei rischi da trattamento;
- i. analizzare e verificare i requisiti dei fornitori di servizi che effettuano trattamenti per conto dell'Ente e stendere clausole contrattuali minime per garantire un'adeguata protezione dei dati;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso si impegna a:

- a. mettere a disposizione del RPD le risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- c. garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.pngp.it) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in premessa;
3. di trasmettere quanto sopra, ciascuno per quanto di competenza, all'O.I.V. dell'Ente, al Ministero vigilante ed al Dipartimento della Funzione pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo Cerise)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore
Prof. Antonio Mingozi

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del da
parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
..... del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in
data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data con
.....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
..... del

NOTE

Il Segretario
Prof. Antonio Mingozi

